

FONDO DI SOLIDARIETA'
VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 5 novembre 2019 in Roma presso la sede di SACE S.p.A.

TRA

SACE S.p.A. (di seguito "SACE") rappresentata dall' Amministratore Delegato e Direttore Generale Alessandro Maria Decio, dal Responsabile Risorse Umane Lavinia Lenti, dal Responsabile delle Relazioni Industriali Marco Sanseverino e da Carlo Tucci, Rosa Ressa ed Emanuele Sbardella, come Delegazione di Trattativa;

E

la Rappresentanza Sindacale Aziendale FIRST – CISL rappresentata da Maria Barilaro, Ivana Poletti e Roberta Coen;
la Rappresentanza Sindacale Aziendale FISAC – CGIL rappresentata da Mara Pagnotta, Cristina Dottori, Giammarco Regoli e Andrea D'Armini;
la Rappresentanza Sindacale Aziendale FNA rappresentata da Massimo Tosti e Carlo Nuccitelli;
la Rappresentanza Sindacale Aziendale SNFIA rappresentata da Fabio Ballerini e Ruggero Baffari;
la Rappresentanza Sindacale Aziendale UILCA rappresentata da Carlo Neri, Rossella Giorgi, Marta Giulia Villani e Alessandra Giordano;
(di seguito le RSA e congiuntamente le "Parti")

PREMESSO CHE

- SACE e le RSA hanno convenuto di valutare la possibilità di fare ricorso a misure che, nell'attuale contesto normativo, prevedano modalità di prepensionamento da realizzarsi sulla base di accordi tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali a livello aziendale, tramite incentivazione all'esodo e riconoscimento, a carico del datore di lavoro, di un trattamento di accompagnamento alla pensione, con relativa contribuzione previdenziale, in favore dei lavoratori che, su base volontaria, si dichiarino interessati a risolvere il rapporto di lavoro entro il 31.12.2020 e che maturino il requisito di anzianità contributiva o di vecchiaia per l'accesso alla pensione entro i 60 mesi successivi alla risoluzione ai sensi della normativa vigente in materia;
- le Parti pertanto si sono dichiarate disponibili a porre in essere le attività necessarie al fine di valutare la sussistenza dei requisiti per il ricorso a strumenti di agevolazione dell'esodo, su base volontaria, ai sensi di specifiche disposizioni normative, valutando – all'esito del processo – la sussistenza delle condizioni, anche finanziarie nonché di rispondenza ai requisiti condivisi, per fare ricorso allo strumento che fosse ritenuto funzionale alla gestione dell'operazione di esodo, anche alla luce della manifestazione di interesse da parte dei lavoratori aventi i requisiti soggettivi indicati dalle Parti;
- a tal riguardo le Parti hanno specificato che, alla luce degli indirizzi della Società, il ricorso allo strumento eventualmente individuato non si sarebbe fondato sul presupposto della determinazione di eccedenze di personale derivanti da circostanze di carattere emergenziale o connessi a processi di ristrutturazione, in quanto non sussistenti, bensì sulla necessità di proseguire una razionalizzazione degli organici nell'ambito dei processi di riorganizzazione aziendale già avviati e da attivare in connessione con le nuove priorità in ambito strategico, anche per effetto dei nuovi processi di innovazione e digitalizzazione, potenziando le competenze e contribuendo al processo di modernizzazione all'interno di un più ampio processo di ricambio generazionale e "cambio mix" che consenta di riequilibrare la composizione professionale e demografica della forza lavoro, accogliendo le richieste delle risorse interessate;
- SACE, nei limiti delle coperture finanziarie disponibili, ha inteso gestire tale processo condividendo con le OO.SS un percorso di agevolazione all'esodo su base volontaria che, al fine di minimizzare l'impatto sociale dell'operazione, garantisca alle risorse prossime alla maturazione del diritto a

[Handwritten signatures and initials in black and blue ink at the bottom of the page]

pensione il godimento anticipato di un trattamento di accompagnamento alla pensione, riservato a coloro che volontariamente manifestino il proprio interesse;

- all'esito del processo previsto dalle Parti, quest'ultime – coerentemente con le politiche e gli strumenti già adottati dalla capogruppo Cassa Depositi e Prestiti – hanno ritenuto sussistenti i presupposti e le finalità di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale n. 78459 del 17 Gennaio 2014 "Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza" (di seguito il "Decreto Fondo");
- a tal riguardo, le Parti hanno individuato la misura di accompagnamento alla pensione, compatibile anche con le politiche sindacali in materia, nell'assegno straordinario e nel versamento della contribuzione correlata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del Decreto Fondo;
- è intenzione delle Parti, anche in considerazione degli esiti delle rispettive analisi e verifiche di cui ai punti che precedono, individuare una platea di 53 lavoratori che risolvano il rapporto di lavoro entro il 31.12.2020 e maturino, dalla data della predetta risoluzione, i requisiti di accesso alla pensione in ossequio alla disciplina e alle tempistiche previste dal Decreto Fondo, fermo restando da parte di SACE l'analisi dei costi e la valutazione di sostenibilità dell'operazione, in rapporto alle coperture finanziarie disponibili e alle ricadute sulla operatività;
- SACE, perseguendo la finalità di favorire il ricambio generazionale, si impegna ad effettuare assunzioni per almeno il 50% delle persone che risolveranno il rapporto di lavoro in attuazione del presente accordo entro il 2021;
- con la sottoscrizione del presente accordo le Parti dichiarano di aver esperito le procedure di confronto sindacale secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Fondo.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse formano parte essenziale ed integrante del presente accordo.


Art. 2 – Misura di accompagnamento alla pensione

Per il perseguimento delle finalità di cui alle premesse, le Parti concordano di fare ricorso alla misura dell'assegno straordinario e della contribuzione correlata di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) del Decreto Fondo, per i dipendenti che, in base alle leggi vigenti alla data di sottoscrizione del presente accordo, maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato o di vecchiaia nei limiti previsti dal Decreto Fondo e comunque entro e non oltre i 60 mesi successivi alla data di risoluzione del rapporto.

La misura dell'assegno straordinario è regolata dall'art. 6, comma 3, e art. 11, comma 8, del Decreto Fondo.

Art. 3 – Perimetro dei lavoratori coinvolti

La misura di cui all'art. 2, riguarderà il numero massimo di 53 lavoratori (o in ogni caso il minor numero per il quale sussiste la copertura finanziaria) che, tra coloro che manifesteranno alla funzione Risorse Umane il proprio interesse su base volontaria entro il 30.11.2019 attraverso una preadesione non vincolante da confermarsi nelle tempistiche previste dal successivo art. 5, risolvano il rapporto di lavoro con SACE entro il 31.12.2020 e previa verifica della regolarità della relativa posizione contributiva maturino, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, i requisiti di accesso alla pensione in ossequio alla disciplina e alle tempistiche previste dal Decreto Fondo. Al fine di verificare il possesso dei requisiti soggettivi previsti al



segunte art. 6, il dipendente potrà delegare SACE a richiedere all'ente previdenziale il rilascio dell'Ecocert attestante la situazione contributiva. L'azienda comunque valuterà eventuali manifestazioni di interesse pervenute successivamente alla data prevista, alla luce dell'andamento delle richieste di adesione e delle coperture finanziarie.

Art. 4 – Domanda di adesione al Fondo

Ai fini dell'accesso alla misura di cui all'art. 2 i lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 6 presenteranno domanda di adesione al Fondo, previa compilazione dell'apposito modulo che verrà reso disponibile da SACE in tempo utile al fine di gestire l'espletamento dei connessi adempimenti.

Art. 5 – Criteri di selezione e tempistiche di accesso al Fondo

L'accesso al Fondo avverrà secondo la seguente articolazione:

- richiesta di adesione al Fondo entro il 31.01.2020 e risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31.12.2020;
- in caso residuo idonee disponibilità finanziarie, saranno valutate ulteriori richieste di adesione al Fondo entro il 30.06.2020, con risoluzione del rapporto di lavoro sempre entro il 31.12.2020.

SACE favorirà l'accesso al Fondo nel minor tempo possibile e comunque entro i tre mesi successivi alla data di maturazione dei requisiti di accesso al Fondo, tenuto conto anche delle esigenze organizzative e produttive dell'azienda.

Nel caso in cui le richieste di adesione pervenute siano superiori rispetto al perimetro complessivo come previsto dall'art. 3 o alle coperture finanziarie disponibili, l'individuazione del personale da avviare al Fondo avverrà nel rispetto dei seguenti criteri, applicati in ordine di priorità:

1. Maggiore prossimità alla maturazione del diritto di accesso al primo trattamento pensionistico possibile;
2. Maggiore età anagrafica;
3. Ordine cronologico di consegna della domanda;
4. Esigenze tecniche, organizzative e produttive.

Qualora al termine della prima fase, che si concluderà al 31.12.2020, dovessero esserci lavoratori potenzialmente interessati ad aderire al Fondo e sussistano le relative disponibilità finanziarie, potrà essere attivata una seconda fase nel 2021 con modalità e strumenti analoghi a quelli sopra descritti. A tal proposito le parti si incontreranno entro il terzo trimestre del 2020.

Art. 6 – Verifica dei requisiti soggettivi

La risoluzione del rapporto con i lavoratori interessati ed il conseguente accesso alle misure di cui all'art. 2 sono subordinati alla preventiva positiva verifica, da parte di SACE, dell'effettivo possesso da parte del dipendente, alla data richiesta di accesso al Fondo, dei requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso al Fondo stesso, che costituisce condizione di efficacia dell'accordo di risoluzione del rapporto. A tal fine, la domanda di adesione del dipendente dovrà essere corredata con la copia del proprio Ecocert (o documentazione equipollente), ferma restando la facoltà, per SACE, di richiedere eventuale documentazione previdenziale integrativa in caso di necessità.

ff

pc

10
-
1
-
10
3
AB
UTB
Carpur

Art. 7 – Modalità di risoluzione dei rapporti di lavoro

L'accesso alle misure di cui all'art. 2 è in ogni caso condizionato alla previa sottoscrizione presso l'ANIA, con i lavoratori che soddisfino i requisiti di cui ai precedenti articoli, di un accordo di risoluzione consensuale del rapporto e di transazione individuale, con reciproca rinuncia al preavviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113, comma 4, cod. civ. e degli artt. 410 e seguenti c.p.c.

Art. 8 – Fruizione ferie, banca ore, riposi compensativi e permessi

SACE, in relazione alle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive, nei confronti dei lavoratori aderenti al Fondo si riserva la facoltà, tra la data di sottoscrizione dell'accordo di risoluzione consensuale del rapporto ai sensi dell'art. 7 e la data di accesso al Fondo, di disporre la fruizione di ferie, banca ore, riposi compensativi e permessi, limitatamente a quelli maturati negli anni precedenti rispetto alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Resta inteso che SACE, unitamente alle spettanze di fine rapporto, liquiderà tutti gli istituti maturati e non goduti fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro.

Art. 9 – Sede Inps competente



Come previsto dalla circolare Inps n. 56/2015, gli adempimenti amministrativi di versamento della provvista e della relativa contribuzione correlata, saranno effettuati da Sace presso la sede territoriale Inps competente, Roma Via dell'Amba Aradam n. 5 - 00184.


Art. 10 – Rinvio al Regolamento del Fondo

Per tutto quanto non espressamente previsto e concordato in questa sede, troveranno applicazione le disposizioni del Decreto Fondo.

Letto, confermato, sottoscritto

SACE S.p.A.





Le Rappresentanze Sindacali

FIRST-CISL



FISAC-CGIL

UILCA



FNA



SNFIA



Roma, 5 novembre 2019

Alle Rappresentanze Sindacali Aziendali

Con riferimento all'accordo sottoscritto in data odierna (di seguito "Verbale di Accordo") relativo all'attivazione del "Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza" (di seguito "Fondo") istituito presso l'INPS, ai sensi del D.M. 17 gennaio 2014 n. 78459, (di seguito "Decreto Fondo"), a seguito delle Vostre richieste e delle conseguenti pattuizioni intervenute in data odierna fra la scrivente Società e codeste OO.SS saranno riconosciuti ai lavoratori che beneficeranno delle prestazioni straordinarie erogate dal Fondo ai sensi dell'art. 6, lettera b), del Regolamento Fondo, i seguenti trattamenti integrativi:

- a. Una somma *una tantum*, a titolo di incentivo all'esodo, pari a 1 mensilità (come successivamente definita) per ogni 2 mesi di permanenza nel Fondo, fino ad un massimo di 12 mensilità, da integrarsi con una somma corrispondente al contributo di previdenza complementare a carico di SACE (con opzione di destinazione al fondo di previdenza, ove previsto dal fondo di appartenenza), calcolato nelle misure in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, dovuto per il numero di mesi di permanenza nel Fondo determinati al momento della cessazione e con la quota annuale di TFR che il dipendente avrebbe maturato per il numero di mesi di permanenza nel Fondo, fino ad un massimo di 4 anni;
- b. Una somma *una tantum*, a titolo transattivo, in misura fissa pari a:
 - 1,5 mensilità per coloro che resteranno nel Fondo per un periodo inferiore o uguale a 24 mesi;
 - 2,5 mensilità per coloro che resteranno nel Fondo per un periodo superiore a 24 mesi;
- c. Per tutti i mesi di permanenza nel Fondo, la copertura assicurativa sanitaria prevista per i dipendenti SACE e relativo nucleo familiare tempo per tempo vigente, nel rispetto della categoria professionale ricoperta al momento della risoluzione del rapporto.

Il valore di una mensilità (la "Mensilità") è calcolato in un dodicesimo dell'importo, su base annua, della retribuzione utile al calcolo del TFR, inclusivo dell'ultimo premio aziendale di produttività percepito. Gli importi di cui ai punti a) e b) verranno corrisposti, al netto delle trattenute di legge, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro nei tempi e modi previsti dalla prassi aziendale, comunque entro la fine del mese successivo alla data di estinzione del rapporto di lavoro. Con riferimento alla lettera a), ai fini del computo dei mesi di permanenza nel Fondo, si considereranno maturati per intero solo i mesi nei quali la permanenza nel Fondo sia uguale superiore a 15 giorni. Qualora il numero di mesi di permanenza nel Fondo sia dispari, sarà riconosciuta anche la mezza mensilità (es. per 7 mesi di permanenza nel Fondo, l'incentivo all'esodo sarà pari a 3,5 mensilità).

Qualora i dipendenti che siano in possesso dei requisiti di legge previsti per avere diritto alla pensione anticipata siano interessati ad una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, SACE valuterà la relativa richiesta ed, in caso di accoglimento della stessa, riconoscerà anche a questi i trattamenti di cui ai precedenti punti a), b) e c) per il cui calcolo saranno presi a riferimento i mesi intercorrenti fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, secondo i requisiti vigenti alla data odierna.

L'Azienda si rende disponibile a fornire supporto con riferimento alla stima del calcolo dei trattamenti integrativi di cui ai punti a) e b).

Per ricevuta - Le Rappresentanze Sindacali Aziendali

SACE S.p.A.

FIRST - CISL Ugo Barilano

FISAC - CGIL [Signature]

UILCA [Signature]

FNA [Signature]

SNFIA [Signature]

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

